

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Sospensione dell'importazione di animali d'affezione

Presentata il 27 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1991, n. 281, (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), ha stabilito importanti norme per guarire la piaga incivile dell'abbandono e del randagismo, come quella relativa alla pianificazione demografica. Tuttavia, un po' per la consistenza del fenomeno un po' per la modestia degli stanziamenti, i canili pubblici e privati esplodono dal sovraffollamento, al limite di condizioni igieniche accettabili.

Nonostante ciò i negozi continuano a vendere cuccioli di tutte le razze (con picchi nelle festività natalizie) che vanno ad infoltire l'esercito dei randagi una volta cresciuti. Si compra il cane oggetto come regalo per i figli e quando ci si accorge che cosa comporta accudirlo lo si abbandona. Questo mercato facile e poco oculato contribuisce in modo determi-

nante al protrarsi del randagismo e rischia di vanificare lo sforzo delle associazioni e delle istituzioni teso a contenere il fenomeno. La legge n. 281 del 1991 vieta comunque l'abbattimento degli animali randagi, cani e gatti, ed i servizi veterinari lamentano l'impossibilità di far fronte al problema accogliendo tutti gli animali abbandonati. Alla mancanza di strutture adeguate di accoglimento, che dovranno comunque essere costruite ma per le quali occorre tempo, bisogna far fronte con un provvedimento di urgenza che incentivi i cittadini ad adottare i randagi. L'unica possibilità per ottenere tale scopo è vietare, per un periodo di almeno due anni, l'importazione « industriale » di animali da compagnia. Migliaia di cani e gatti provenienti dal nord e dall'est Europa, giungono morti a destinazione altri aspettano per giorni lo sdoganamento, al-

tri manifestano complicazioni dopo esser stati venduti, i superstiti invadono il mercato degli animali da compagnia.

Vietando, con l'articolo 1, l'importazione di animali da compagnia per un periodo non inferiore ai due anni si incentiva il mercato interno e la vendita di animali provenienti da allevamenti italiani ma soprattutto si indirizza la richiesta verso l'offerta, sempre alta, dei canili pubblici e privati. Nei succitati rifugi è possibile trovare cani di tutte le razze, anche pure, nonché una gran varietà di cuccioli. Il privato verrebbe così « educato » ed incentivato ad adottare un cane proveniente dal canile anziché comprarlo. Un simile provvedimento inoltre farebbe sentire i suoi effetti benefici anche allo scadere del divieto di importazione, poiché avvicinerrebbe tantissima gente allo sconosciuto mondo dei canili ed alla sofferenza dell'abbandono e farebbe sì che questa realtà non fosse più ignorata da alcuno, creando un flusso continuo di adozioni.

Al fine di fare meglio comprendere l'estensione del fenomeno del randagismo forniamo alcuni dati: nel 1990-91 si stimano 420.000 cani abbandonati di cui circa 80.000 rinselvatichiti. Nel 1990 risultavano circa 600.000 cani con tutore, li-

beri di vagare. Dodici milioni e mezzo di italiani posseggono uno o più cani.

Dai dati sopra riportati si evince che il fenomeno del randagismo, in attesa di un inevitabile cambiamento culturale che porti ad un nuovo rapporto uomo-animale, rischia di riproporsi all'infinito aumentando per intensità nei prossimi anni. Non si possono inoltre sottovalutare le oggettive difficoltà dei canili pubblici e privati e delle unità sanitarie locali costrette a far fronte al fenomeno accogliendo migliaia di cani randagi (la soppressione è vietata). Da queste considerazioni deriva la necessità di intervenire consentendo un veloce ed immediato smaltimento degli animali ospitati nei rifugi.

Dopo aver affrontato e risolto l'emergenza canili potrà riprendere l'importazione ed il commercio di animali da compagnia, con l'orientamento e l'obiettivo di un progressivo e graduale smantellamento degli allevamenti di animali da affezione.

Risulta evidente il carattere etico e culturale di un simile provvedimento mirato al rispetto di qualsiasi forma vivente ed al progressivo smantellamento del mercato di « schiavi animali » nell'ottica di rapporto di convivenza tra esseri umani e animali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per un periodo di due anni a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'importazione a scopo commerciale, nel territorio dello Stato, di qualunque razza appartenente alle specie *canis canis* e *felis catus*.

ART. 2.

1. Gli animali di affezione importati allo scopo di partecipare a mostre, esposizioni e concorsi, nazionali ed internazionali, devono essere provvisti di un visto d'ingresso rilasciato dalla competente autorità sanitaria italiana, recante l'indicazione del luogo e data della esposizione e della data di ingresso e di uscita dal paese.

2. Negli Stati esteri il visto di cui al comma 1 è rilasciato dalle sedi consolari.

ART. 3.

1. Lo Stato promuove, attraverso campagne di sensibilizzazione, l'adozione da parte dei cittadini di animali da compagnia presso i ricoveri pubblici e privati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone e disciplina la pubblicazione e l'aggiornamento di elenchi, predisposti dai gestori di canili e rifugi pubblici, privati e convenzionati, attraverso i quali far conoscere alla cittadinanza la quantità e le condizioni degli animali da compagnia custoditi, al fine di rendere più agevole l'adozione degli animali e di permettere una verifica sull'attività dei ricoveri.

ART. 4.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000 e con la sospensione della licenza di commercio per due anni.